



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 589/2020 R.G. promossa da:

MARISA SAIACI (C.F. SCAMRS77E51L063M), nella dichiarata qualità di tutore di **ROCCO CHINDAMO** (CHNRCC59T03E479K) con il patrocinio degli avv. **PANFILO IVONNE E MARCO MERLO** ed elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'UNITA' 13 presso il difensore

RICORRENTE

contro

INPS (P.IVA 02121151001), con il patrocinio dell'avv. **DEMAESTRI MARIA GRAZIA** ed elettivamente domiciliato in VIALE BATTISTI 23/25 27100 PAVIA presso la sede dell'Ente

RESISTENTE

OGGETTO: sospensione indennità di disoccupazione NASPI ex art. 2, commi 58 e ss. L. 92/2012

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

In data 6 luglio 2017 l'Inps comunicava la sospensione ex art. 2 Legge 92/2012 dell'indennità di disoccupazione Naspi, che era stata riconosciuta a **ROCCO CHINDAMO** dal 17.11.2016 per n.116 giorni.

Parte ricorrente, in data 23.10.2019, si opponeva, richiedendo all'Inps il ripristino dell'indennità di disoccupazione. L'INPS in data 17.12.2019 respingeva il ricorso.

Dunque parte ricorrente, nella sua dichiarata qualità di tutore legale di Rocco Chindamo, ha convenuto in giudizio il predetto Istituto dinanzi al Tribunale di Pavia, con ricorso depositato in data 14.6.2020 affermando l'illegittimità, l'infondatezza, il difetto dei presupposti applicativi di legge e la carenza di motivazione del provvedimento di sospensione della indennità di disoccupazione Naspi per violazione di principi giuridici fondamentali e di rilevanza costituzionale e per violazione di legge.

Rassegnava le seguenti conclusioni:

“in via preliminare voglia disporre la sospensione del presente giudizio e del provvedimento impugnato, alla luce della rimessione della questione di legittimità della norma di cui all'art. 2 comma 61 della legge 92/2012 posta a fondamento del provvedimento impugnato dinanzi alla Corte costituzionale.

Nel merito:

1. accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o annullabile la comunicazione di sospensione per violazione e falsa applicazione dell'art. art. 2, commi 58-63, legge n. 92/2012 oltre che per i motivi suesposti ed ogni atto prodromico e successivo e conseguentemente dichiarare il diritto del Sig. Rocco CHINDAMO a percepire il beneficio previdenziale come richiesto all'I.N.P.S. e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a ripristinare in beneficio del Sig. CHINDAMO la prestazione sospesa, oltre al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate e non versate, con rivalutazione ed interessi come per legge, dalla data del dovuto dei singoli pagamenti, fino all'effettivo soddisfo.

2. In subordine: accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o annullabile ogni successiva comunicazione di richiesta restituzione dell'indebito percepito, e per l'effetto condannare l'INPS al pagamento dei ratei maturati sino al mese di Luglio del 2017 e illegittimamente trattenuti e/o recuperati.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”

Si è costituito l'Inps eccependo preliminarmente il difetto di procura, la nullità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

In particolare affermava di non aver mai erogato a Rocco Chindamo alcun rateo di indennità di disoccupazione Naspi precedentemente riconosciuta, dando esecuzione al blocco disposto dallo stesso Ministero della Giustizia. Ha, quindi, affermato la natura di sanzione amministrativa della revoca ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Disposta con decreto del 13.1.2021 la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/20 conv. in L. n. 27/2020, entrambe le parti depositavano note scritte con le quali richiavano le conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi

Innanzitutto parte ricorrente non ha dimostrato la propria legittimazione attiva e cioè di essere tutore di Rocco Chindamo e di avere ottenuto la autorizzazione del giudice tutelare. A fronte delle eccezioni sollevate da INPS nulla ha ritenuto di depositare.

In ogni caso il ricorso è infondato nel merito e deve essere rigettato.

Giova in primo luogo richiamare il disposto dei commi da 58 a 63 dell'art. 2 della L. n. 92/2012:

“58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una

prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206”.

La normativa richiamata ha introdotto la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali per coloro che siano condannati per i reati indicati nel comma 58; la sanzione viene irrogata contestualmente alla emissione della sentenza.

Tuttavia, il comma 61 ha esteso l'applicabilità della sanzione anche a coloro che siano già stati condannati in via definitiva, per i medesimi reati: in tal caso il Ministero della Giustizia ha trasmesso agli enti erogatori, a febbraio 2017, un elenco dei destinatari della revoca delle prestazioni, enti che hanno avuto il compito di provvedere alla revoca delle prestazioni erogate con efficacia non retroattiva, e cioè dal momento della trasmissione dell'elenco.

Nella fattispecie concreta, la sospensione della prestazione è stata disposta non ai sensi dell'art. 2 comma 58 della L. 92/2012, che introduce la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni (indennità disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale, pensione degli invalidi civili), di cui il condannato sia eventualmente titolare, disciplinando le situazioni successive all'entrata in vigore della norma stessa, bensì in esecuzione della disposizione di cui all'art. 2 comma 61 L. 92/2012 che prevede che: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”. La norma disciplina proprio le situazioni antecedenti, disponendo appunto che gli enti previdenziali provvedano, sulla base degli elenchi inviati dal Ministero della Giustizia, a revocare, con effetto non retroattivo, le prestazioni indicate al comma 58 (tra cui l'indennità di disoccupazione), ai soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui allo stesso comma 58.

Al ricorrente deve, dunque, applicarsi l'art. 2 co. 61 L. 92/2012, in quanto non è in contestazione che i reati per i quali è stato condannato all'ergastolo appartengano alla tipologia di reati previsti all'art. 2 comma 58 della L. 92/2012 e che le sentenze di condanna siano tutte passate in giudicato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 92/2012.

Per quel che concerne la violazione del principio di irretroattività della legge penale, è possibile affermare che, come rilevato anche da parte resistente, non si è in presenza di una sanzione di carattere penale, bensì di una sanzione di carattere amministrativo.

Conseguentemente non opera il principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost.

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sulla questione della competenza ad irrogare la predetta sanzione, ha affermato che: “Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali (nella specie, la riattivazione dell'assegno sociale) disposta direttamente dall'ente erogatore, ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di condanna divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore di detta legge per taluno dei reati di particolare allarme sociale previsti dall'art. 2, comma 58, legge cit., costituendo essa un mero effetto extra-penale della condanna e non un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato” (cfr. Cassazione penale -sez. I – 07 dicembre 2019, n. 11581).

Nella pronuncia sopracitata la Suprema Corte ha effettuato una ricostruzione della previsione legislativa oggetto del presente giudizio.

La L. 28 giugno 2012, n. 92, all'art. 2, comma 58 e ss., detta plurime disposizioni, aventi come effetto la cessazione della corresponsione di prestazioni, in materia previdenziale e assistenziale, di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso.

Più in particolare, il citato art. 2, comma 58, prevede che, nel pronunciare condanna per i reati sopra menzionati, il giudice applichi, in sentenza, la "sanzione accessoria" della revoca di una serie di prestazioni, partitamente indicate (tra cui l'assegno sociale qui in rilievo), non correlate al versamento di previa contribuzione; e possa altresì revocare i trattamenti previdenziali, ove accerti, o risulti già accertato, che essi abbiano avuto origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite.

Il comma 59 stabilisce che le erogazioni della prima specie possano essere ripristinate, a domanda, ove ne sussistano ancora i presupposti, una volta espiata la pena.

Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Istituto previdenziale dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

Per le condanne ormai definitive alla data dell'introduzione delle nuove disposizioni, la revoca, senza efficacia per i ratei già maturati, della prestazione assistenziale è disposta direttamente dall'Ente erogatore, dietro trasmissione dei relativi elenchi da parte del Ministero della Giustizia.

In questo caso la misura di rigore opera direttamente in via amministrativa, senza l'intermediazione del provvedimento giurisdizionale penale, che ne funge solo da presupposto storico.

Si è in presenza di un mero effetto extra-penale della condanna, e non di una pena (o di una sanzione) accessoria, similmente a quanto accade allorchè dalla pronuncia di sentenze irrevocabili per determinati reati automaticamente derivino, indipendentemente dall'adozione delle predette statuizioni accessorie, incapacità speciali o altre conseguenze sfavorevoli in tema di stato della persona.

La cessazione della prestazione assistenziale qui non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato - se così fosse, si assisterebbe all'applicazione retroattiva, *in malam partem*, di una disposizione penale, vietata dall'art. 25 Cost., comma 2, - bensì consegue al sopravvenuto difetto di un requisito soggettivo per il mantenimento dell'attribuzione patrimoniale di durata.

Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale della norma in discussione appare manifestamente infondata. Come mette in evidenza la citata pronuncia della Suprema Corte, la previsione di legge in esame ha istituito uno speciale statuto di "indegnità", connesso alla commissione di reati di particolare gravità, cui ricollega effetti sanzionatori direttamente incidenti sui trattamenti di assistenza sociale. Si tratta di reati che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, consentono l'accumulazione di ingenti capitali illeciti, non di rado reimpiegati in attività economiche dirette a schermanli.

Ciò premesso in termini generali, non è dato ravvisare l'ipotizzato contrasto con l'art. 3 Cost., per il solo fatto che la revoca di cui al comma 61 sia disposta in via amministrativa, anziché comminata dal Giudice con la sentenza di condanna: come si è visto, la misura in questione altro non è che un effetto extra-penale della condanna, il quale si verifica al ricorrere dei presupposti individuati dalla legge (gli stessi, peraltro, in

presenza dei quali deve essere applicata la pena accessoria, avente identico contenuto sostanziale).

L'art. 25, c. 2, Cost. e l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (per il tramite dell'art. 117, c.1, Cost), che sanciscono il principio di legalità delle pene, non rappresentano parametri idonei proprio perché, come detto, la norma nel caso di specie applicata non ha natura penale. Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo al preteso contrasto con gli artt. 32 e 38 Cost, trattandosi di indennità di disoccupazione e non trattandosi di provvidenza per soggetto inabile.

In definitiva, nel caso di specie l'I.N.P.S. ha fatto applicazione della norma prevista dall'art. 2, c. 61, L. 92/2012, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art 442 e ss cpc

Rigetta il ricorso;

dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite dell'Ente previdenziale che liquida in euro 1500 oltre accessori.

Pavia 18.2.2021

Il giudice del lavoro

Federica Ferrari